



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 35 DEL 30-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
--

L'anno **duemilaventitre** e questo giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **11:05** nella casa comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig. **LUCA MARMO** nella sua qualità di **SINDACO**.

All'appello risultano:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
MARMO LUCA	X	
BUONOMINI GIACOMO	X	
RIMEDIOTTI ROBERTO		X
SOBRERO ALICE	X	
CINOTTI CLIO	X	

Numero totale PRESENTI: **4** – ASSENTI: **1**

Partecipa il **VICE SEGRETARIO DOTT. GIULIA TESI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 09.05.2019 in applicazione del CCNL del 21.05.2018;

Visto il nuovo C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 ed in particolare il Capo III “Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione” artt. da 16 a 21, il quale individua le caratteristiche fondamentali degli incarichi in argomento, le tipologie degli stessi, le modalità di conferimento e revoca, le peculiarità dei compensi spettanti agli incaricati. Nonché, all’art. 21 disapplica tutti gli articoli del precedente CCNL del 21.05.2018 concernenti la materia;

Esaminato attentamente il vigente regolamento delle Posizioni Organizzative alla luce di quanto previsto dal nuovo CCNL del 16.11.2022 e verificato quanto segue:

- A decorrere dal 01.04.2023 gli incarichi di Posizione Organizzativa vengono sostituiti dai nuovi incarichi di Elevata Qualificazione;
- La disciplina degli incarichi, le modalità di conferimento e revoca, le regole per l’attribuzione dei compensi previsti dal nuovo CCNL sono analoghi a quelli previgenti con la sola differenziazione relativa all’ammontare massimo dell’indennità di posizione che viene elevato ad € 18.000,00;

Preso atto che, per disposizione del medesimo CCNL del 16.11.2022 il titolo III “Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione”, entra in vigore il quinto mese successivo alla firma definitiva del contratto stesso, pertanto a valere dal 01.04.2023;

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione alla disciplina contenuta nel Capo III del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022 nelle tempistiche previste;

Vista la bozza di regolamento per la disciplina degli Incarichi di Elevata Qualificazione predisposta dall’ufficio personale in collaborazione con l’Organismo Indipendente di Valutazione Dott.ssa Elena Gori, nella quale viene adeguata la terminologia e la citazione degli articoli contrattuali e viene mantenuto l’impianto del precedente Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative, essendo lo stesso ancora conforme ai principi del nuovo contratto e organizzativamente valido;

Esaminati i criteri individuati nella suddetta bozza e ritenuti adeguati e sufficienti ad esprimere il contenuto dei requisiti richiesti dal CCNL ai fini della graduazione delle singole posizioni;

Considerato che:

- il sistema di graduazione proposto, impostato su detti criteri, come meglio specificati nello schema di regolamento, consente ai soggetti incaricati della relativa attività, di analizzare le caratteristiche di ogni singola posizione. Tale analisi rappresenta la motivazione che giustifica il punteggio attribuito e consente di adottare una corretta graduazione e differenziazione delle retribuzioni di posizione in relazione al ruolo assegnato;
- il sistema di graduazione, tiene conto inoltre del budget assegnato allo specifico istituto ai fini di mantenere il complesso delle retribuzioni attribuite all’interno dello stesso;

Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall’Ente, relativamente al provvedimento in oggetto si attesta:

- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza

Dato atto che sono stati attivati i livelli di relazione sindacale previsti dagli artt. 4 e 5 del CCNL 16/11/2022;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Responsabile del servizio interessato;

Con votazione favorevole e unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina degli Incarichi di Elevata Qualificazione allegato al presente provvedimento composto da n. 8 articoli e dalla scheda A) graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione;
- 2) **DI DISPORRE** che il nuovo sistema di graduazione degli Incarichi di Elevata Qualificazione avrà decorrenza dal 1 aprile 2023;
- 3) **DI DARE ATTO CHE**, non essendo variati i criteri di graduazione degli incarichi previsti dal Regolamento approvato con il presente atto rispetto ai precedenti individuati nel Regolamento delle Posizioni Organizzative, non necessita procedere a nuove pesature delle posizioni di lavoro per le quali dovranno essere nominati gli incaricati di Elevata Qualificazione;
- 4) **DI DARE ATTO CHE:**
 - a. l'avvenuta adozione del presente provvedimento verrà comunicata a tutti i Responsabili di Area, all' O.I.V. ed al Segretario;
 - b. l'adozione della presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo consiliari per quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 contestualmente alla pubblicazione all'albo on line dell'Ente;
- 5) **DI DARE ALTRESÌ ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
- 6) **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime espressa in forma palese, l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
LUCA MARMO

IL VICE SEGRETARIO
GIULIA TESI

[**X**] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL VICE SEGRETARIO
GIULIA TESI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regularità Tecnica:

PARERE Favorevole

San Marcello Piteglio, **27-03-2023**

**IL RESPONSABILE
NESTI LUANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n. **35** del **30-03-2023**

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
-----------------	---

Pubblicata all'Albo Pretorio ***on-line*** dal 31-03-2023 per 15 giorni consecutivi.

31-03-2023

L'INCARICATO
Fini Alessandra

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di San Marcello Piteglio

Provincia di Pistoia

Sede Legale San Marcello P.se - 51028 - Via Pietro Leopoldo n. 10/24
CF 90060110476 - P. IVA 01906480478
PEC comunedisanmarcellopiteglio@pec.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. ____ DEL _____

Premessa

1. L'istituzione degli incarichi di Elevata Qualificazione permette di individuare all'interno dell'attuale struttura organizzativa dell'Ente ruoli apicali a cui attribuire responsabilità di gestione e livelli di autonomia elevati, esse hanno, quindi, un'importanza essenziale nell'assetto strutturale e nello svolgimento dei processi operativi dell'Ente in quanto il loro scopo è quello di assicurare e presidiare il momento di cerniera tra la fase politico decisionale e le fasi più operative dell'attività dell'ente.
2. La previsione degli Incarichi di Elevata Qualificazione presuppone una equilibrata differenziazione del peso e quindi anche dei valori economici dei diversi incarichi ricercando soluzioni che sfruttino appieno l'ampio ventaglio reso disponibile dal contratto anche al fine di offrire serie prospettive di miglioramento di carriera e di apprezzamento economico al personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, o nei casi previsti ad aree inferiori, attraverso una politica mirata di sviluppo delle potenzialità organizzative e gestionali dei singoli che possono essere premiate mediante il progressivo affidamento di incarichi sempre più importanti e maggiormente remunerati.
3. Si intende quindi proporre un sistema flessibile volto a privilegiare un'esatta corrispondenza del punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi che caratterizzano il singolo Incarico di Elevata Qualificazione e che tenga conto delle peculiarità dell'Ente.
4. La revisione dell'attuale procedimento di graduazione delle posizioni forma oggetto di informazione alle OO.SS, l'eventuale risultato del relativo confronto troverà la naturale formalizzazione nell'apposito documento di criteri e indirizzi che dovrà essere adottato dalla Giunta.

Art. 1 Campo di applicazione

- 1 Il presente regolamento disciplina i criteri per l'istituzione e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, la metodologia di graduazione della complessità organizzativa ai sensi dell'artt. 17 e 18 del CCNL del 16.11.2022.

Art. 2 Istituzione degli Incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli Incarichi di Elevata Qualificazione del Comune sono individuati nelle posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di una Struttura complessa e sono caratterizzate da autonomia gestionale ed organizzativa, come previsto dall'art. 16 e successivi del CCNL del 16.11.2022 – Incarichi di Elevata Qualificazione, “Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale” tali posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
 - a. Posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b. Posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3 Incarico di Elevata Qualificazione

1. L'incarico di EQ è di natura fiduciaria ed è conferito con decreto del Sindaco a tutti i Responsabili di Struttura complessa appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del sistema di classificazione del personale o, nei casi previsti, a dipendenti dell'Area degli Istruttori, che non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore al richiamo scritto e che non si trovino nelle situazioni di inconfiribilità di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013, e in via residuale, al Segretario comunale, qualora ricorresse la necessità.
2. Per la scelta dei soggetti più idonei al conferimento degli incarichi è necessario considerare i seguenti elementi: funzioni ed attività da svolgere; natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; requisiti culturali posseduti; attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del CCNL del 16.11.2022 e successivi.
3. L'incarico è conferito per un tempo minimo di 1 anno fino a un massimo di 3 anni, e comunque fino alla durata del mandato del Sindaco. In caso di insediamento del nuovo Sindaco gli incarichi sono prorogati di diritto per un periodo massimo di 3 mesi. L'incarico è rinnovabile e alla scadenza il mancato rinnovo non necessita di motivazione.
4. In caso di assetti organizzativi in via di definizione, gli incarichi possono essere conferiti anche per periodi più brevi rispetto alla durata ordinaria.

Art. 4 Revoca dell'incarico

1. L'incarico è revocabile prima della scadenza con atto motivato del Sindaco per:
 - a. intervenuti mutamenti organizzativi della macro-struttura;
 - b. valutazione negativa della performance individuale;
 - c. sussistenza di ipotesi di inconferibilità di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013.
2. L'adozione dell'atto di revoca comporta:
 - a. la cessazione immediata dell'incarico di Elevata Qualificazione, con contestuale riassegnazione delle funzioni dell'Area e del profilo di appartenenza;
 - b. la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
 - c. la non attribuzione dell'indennità di risultato nel caso in cui la revoca sia dovuta ai casi b e c di cui al punto 1

Art. 5 Contenuto degli incarichi e competenze

1. L'istituzione degli Incarichi di Elevata Qualificazione presuppone che venga assegnata agli incaricati più elevata responsabilità di prodotto e di risultato rispetto al restante personale, in particolare il titolare di EQ avrà:
 - a. la responsabilità dei servizi del settore cui è preposto;
 - b. la direzione e la gestione funzionale del personale assegnato;
 - c. la gestione delle risorse economiche e strumentali assegnate;
 - d. la predisposizione dei relativi atti e delle proposte di delibera della Giunta e del Consiglio;
 - e. lo svolgimento di tutti i compiti assegnatigli o delegatigli dal Sindaco e/o dalla Giunta.
2. Gestisce in autonomia, secondo le direttive e in accordo con l'Assessore di riferimento e con il Sindaco, il proprio orario di lavoro, tenendo presente che va rispettato l'orario di servizio dell'Ente, l'armonia con gli orari degli altri servizi, il buon andamento dei servizi, nonché il rispetto dell'orario minimo contrattuale previsto nei CCNL.
3. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base alla metodologia di valutazione della performance adottata dal Comune.

Art. 6 Sostituzione per assenze del titolare di Incarico di Elevata Qualificazione

1. In via generale e per assenze brevi, il titolare di EQ provvederà ad organizzare l'Ufficio per assicurare il regolare funzionamento dei servizi.

2. Qualora il periodo di assenza si prolunghi oltre 30 giorni - ad esclusione del periodo di ferie e del congedo di maternità (congedo dei genitori disciplinato dall'art. 45 del CCNL 16.11.2022) – al titolare di Incarico di EQ viene sospeso il pagamento della retribuzione di Posizione, a partire dal 31° giorno di assenza.
3. Il pagamento della retribuzione di Posizione viene comunque sospesa da subito nel caso di assenze dal servizio per aspettativa non retribuita o altro istituto che non prevede il pagamento dello stipendio.
4. Se ritenuto necessario, il Sindaco può comunque nominare temporaneamente un sostituto individuato tra gli altri incaricati di Elevata Qualificazione o in altro dipendente titolato alla nomina così come previsto all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento o ancora nella figura del Segretario comunale, oppure, ove ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, in un componente della Giunta.
5. Se il dipendente nominato in sostituzione del titolare assente, è già titolare di Incarico di Elevata Qualificazione, allo stesso è attribuito, nell'ambito della retribuzione di risultato, per la durata dell'incarico ad interim di sostituzione, e solo in caso di sostituzioni superiori a 30 giorni, un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la EQ oggetto dell'incarico ad interim, da liquidare come indennità di risultato e soggetta quindi alla valutazione della performance.
6. Nella sola ipotesi in cui al titolare dell'Incarico di Elevata Qualificazione. venga sospesa l'indennità ai sensi del comma 2 e 3 del presente articolo, qualora il Sindaco ritenga opportuno nominare in sostituzione del titolare assente un dipendente dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, privo di incarico di EQ, allo stesso verrà assegnata, al momento della nomina, la retribuzione di posizione nella stessa misura del titolare assente; detta retribuzione decorrerà dal 31° giorno di assenza del titolare, al fine di evitare per l'Ente il pagamento di emolumenti in misura doppia.
7. Nel caso di cui al precedente comma 6 spetterà al sostituto la retribuzione di risultato dal primo giorno della nomina in luogo del titolare assente.
8. Al/alla sostituto/a del titolare assente, se non ricorrono ancora i presupposti per poter erogare la retribuzione di posizione, viene attribuito, per i giorni di sostituzione, il compenso per specifiche responsabilità; tale indennità viene sospesa non appena sia possibile erogare la retribuzione di posizione. Il compenso dovuto per l'esercizio di compiti che comportano la specifica responsabilità di cui trattasi, viene determinato in sede di contrattazione decentrata. Il CCNL, per tale istituto, disciplina comunque l'importo annuo massimo erogabile. In fase di contrattazione decentrata verrà accantonata una quota per i fini di cui sopra, qualora la stessa non debba essere utilizzata, non ricorrendone i presupposti, sarà destinata alla performance dei dipendenti.
9. Resta comunque applicabile la disciplina prevista dall'art. 19, commi 2, 3 e 4 del CCNL del 16.11.2022, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 7 Criteri di graduazione degli Incarichi di Elevata Qualificazione con connessa retribuzione di posizione e di risultato

1. La graduazione degli incarichi di E.Q. è volta a individuare il punteggio in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione che va da un minimo di 5.000,00 Euro ad un massimo di 18.000,00 Euro annui lordi per 13 mensilità, la graduazione è individuata secondo i parametri di cui all'allegato A del presente regolamento.
2. La retribuzione di posizione nelle ipotesi di assegnazione delle EQ ad Aree inferiori a quella dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione va da 3.000,00 Euro a 9.500,00 Euro, gli importi di cui sopra sono erogati in proporzione al tempo di lavoro effettivo prestato.
3. Il giudizio sui singoli indicatori relativi alla pesatura dell'incarico viene espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio e gli indicatori sono quelli di cui all'allegata scheda "A)", su tutti questi indicatori viene espresso un giudizio che va dal basso verso l'alto, in base al grado di soddisfazione dell'indicatore, al giudizio corrisponde l'attribuzione di un punteggio secondo il sistema espresso nella scheda che segue il cui punteggio massimo raggiungibile è di 200 punti.
4. In base al percorso delineato, a ciascun incarico viene attribuito un valore numerico equivalente alla somma dei valori riportati per ciascun fattore di valutazione.
5. L'individuazione degli importi economici corrispondenti ai punteggi calcolati è determinato in ragione all'ammontare annuale complessivo del fondo per Incarichi di Elevata Qualificazione stanziato per il finanziamento delle indennità di posizione e risultato che sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti, ovvero ogni importo economico da attribuire alla singola EQ si ottiene dividendo il monte delle risorse disponibili per la somma di tutti i punteggi attribuiti a tutti gli EQ e moltiplicando quest'ultimo per ogni singolo punteggio attribuito all'incarico di Elevata Qualificazione.
6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore già titolare di Incarico di Elevata Qualificazione di un incarico ad interim (*tempo che intercorre fra il momento in cui un soggetto cessa dall'esercizio di determinate funzioni e il momento in cui avviene l'assunzione delle funzioni stesse da parte di un nuovo titolare*) relativo ad altro Incarico di EQ, per la durata dello stesso incarico, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'EQ oggetto dell'incarico ad interim da liquidare come indennità di risultato e soggetta quindi alla valutazione della performance.
7. Nell'ipotesi di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro Ente o presso servizi in convenzione o presso una Unione di comuni, secondo la disciplina prevista dall'art. 23 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte come di seguito specificato:
 - L'Ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
 - L'Ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e

di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.
8. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione nella metodologia di valutazione della performance destinando a tale particolare voce retributiva la quota del 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
 9. La retribuzione di posizione e quella correlata di risultato assorbono tutte le indennità previste dal vigente CCNL, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del CCNL stesso.
 10. L'istruttoria tecnica ai fini della proposta del punteggio di pesatura dei singoli incarichi di E.Q., in corrispondenza del quale viene stabilito il valore economico della retribuzione di posizione, è di competenza dell'Organismo Indipendente di valutazione con l'assistenza del Segretario comunale ed è sottoposta all'approvazione della Giunta.
 11. Il presente regolamento è oggetto di informativa preventiva alle organizzazioni sindacali.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle norme vigenti del CCNL. Le disposizioni regolamentari incompatibili e/o in contrasto con il presente regolamento sono da ritenersi abrogate.
2. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, in attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 e ss. mm.

SCHEDA A) - GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

INDICATORE	CRITERIO	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO OTTENUTO
Dimensione organizzativa	Quantità di profili professionali coordinati	Fino a 20 punti: ⤴ Oltre i 2 dipendenti (anche in percentuale dell'orario di lavoro), compreso il titolare di E.Q.. - punti 20 ⤴ Fino a 2 dipendenti (anche in percentuale dell'orario di lavoro), compreso il titolare di E.Q.. - punti 15 ⤴ Per i servizi gestiti senza unità di personale per impossibilità dell'ente di destinare risorse umane: fino a 10 punti	
	Complessità dei procedimenti	Basso: fino a 10 punti Media: fino a 15 punti Alta: fino a 20 punti	
	Valore delle risorse di bilancio gestite in entrata e in uscita	Fino a 20 punti: ⤴ superiori ad 1.000.000,00 euro – punti 20 ⤴ tra 500.000,00 euro ed 1.000.000,00- punti 15 ⤴ inferiori a 500.000,00 – punti 10	
	Titolo di studio	Licenza media: 5 punti diploma scuola superiore: 10 punti laurea: 15 punti	
Complessità gestionale	Grado di autonomia decisionale riconosciuta all'E.Q. .	Basso: fino a 10 punti Medio: fino a 15 punti Alto: fino a 25 punti	
	Grado di rischio e responsabilità	Basso: 10 Medio: fino a 15 punti Alto: fino a 25 punti	

Complessità del sistema relazionale	Grado di complessità delle relazioni esterne e interne	Basso: 10 punti Medio: fino a 15 punti Alto: fino a 25 punti	
Attività di controllo, vigilanza e direzione	Grado di attività di controllo, vigilanza e direzione	Basso: 10 punti Medio: fino a 15 punti Alto: fino a 25 punti	
Strategicità dell'area	Rilevanza dell'E.Q. rispetto ai programmi dell'ente	Bassa: 10 punti Medio: fino a 15 punti Alto: fino a 25 punti	
TOTALE PUNTEGGIO			